

PREFAZIONE AL TESTO DIGITALE

Con piacere ripropongo ai lettori l'elenco ufficiale dei 16.735 toponimi dell'Alto Adige redatto dal sen. Ettore Tolomei (1865-1952) e ufficialmente adottato dallo Stato italiano il 29 marzo 1923. A quanto mi risulta non è mai più stato pubblicato dopo il 1935, sebbene sia opera essenziale per gli uffici pubblici che vogliono rispettare la legge e sebbene sia una pregevolissima opera culturale.

Il prontuario è stato vittima di una continua e vivace diffamazione culturale da parte di certo mondo sudtirolese, ma ha sempre resistito a queste critiche interessate ed incolte perché, come può vedere chiunque lo studi men che superficialmente, è il prodotto di approfonditi studi etimologici, di vaste ricerche di archivio, di vasta cultura linguistica ed ha sempre cercato di attribuire alle varie località nomi assolutamente ragionevoli, attingendo sempre, quando possibile, ai sostrati prebarbarici, o attenendosi al significato etimologico per i nomi sicuramente germanici, o escogitando assonanze che ben corrispondono allo spirito con cui il popolo assegna i nomi ai luoghi.

Il Prontuario è stato sempre presentato come un prodotto dell'era fascista il che è del tutto falso. Il prontuario è il frutto dello spirito irredentista italiano ed era stato iniziato nel 1906 ben prima della grande

guerra; era stato poi proseguito durante la guerra poiché si riteneva logico che i nostri soldati conquistassero terre con nome italiano e non austriaco; era compiuto ben prima che il fascismo andasse al potere. Il fascismo non compì che l'ultimo atto formale della sua ufficializzazione.

Il Prontuario è stato sempre presentato come strumento di italianizzazione dell'Alto Adige; nulla di più falso perché esso, ben prima delle rivendicazioni sudtirolesi, già stabiliva ufficialmente il principio della "bilinguità con la precedenza del nome italiano". E davvero ci vuole una enorme dose di disonestà intellettuale per sostenere che uno Stato, sul suo territorio, non ha il pieno diritto di battezzare i luoghi nella propria lingua ufficiale, di avere carte geografiche con nomi comprensibili ai suoi cittadini, di attribuire ad ogni luogo il nome che meglio crede, anche se del tutto slegato da quello che la minoranza linguistica continua liberamente ad usare.

Interessanti, e meritevoli di essere ricordate, sono le vicende storiche del Prontuario le quali dimostrano come ben poco sia cambiato nel corso di quasi un secolo: nel 1919 assistiamo all'Italia che ha conquistato l'Alto Adige e che inizia ad introdurre decisamente la toponomastica italiana; subentrano poi quegli squallidi governi (Nitti) che spinsero gli italiani nelle braccia di Mussolini e si verifica l'assurdo: 7.000 nomi già attribuiti ufficialmente vengono cancellati; tra di essi persino Merano! Sono i soliti quattro politici sudtirolesi che a Roma riescono a maneggiare come vogliono i politici italiani e li inducono ad ignorare la volontà popolare. Vi è una forte reazione e si decide di attuare nella toponomastica la "bilinguità con la precedenza del nome italiano". Il Prontuario sarebbe stato approvato ben prima del 1922 se non fosse stato per la grettezza mentale di alcuni membri trentini chiamati a far parte della Commissione (... e poi qualcuno dice che la storia non può insegnare nulla!)

La toponomastica altoatesina secondo la Costituzione Italiana

Ho l'impressione che attualmente il problema della toponomastica sia stato spostato da molti sul terreno poco solido delle velleità politiche, oppure su quello ancor meno solido delle emotività partigiane, senza tener conto dei dati di fatto giuridici che già da tempo hanno fissato in modo ineluttabile i precisi termini del problema. E se non si vuole parlare a vuoto e non si ha l'intenzione di ignorare volutamente i dati di fatto che non fanno comodo, occorre aver ben chiaro il quadro di riferimento giuridico della questione toponomastica.

L'art. 8 dello statuto di Autonomia attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza a legiferare, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, in materia di *"toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità"*, come già previsto nell'accordo di Parigi e dalle leggi italiane. Chi cita questo articolo in genere si dimentica di ricordare che esso è strettamente collegato all'art. 101 dello stesso Statuto che recita: *"Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione."*

Queste due norme sono di significato chiarissimo e di indiscutibile interpretazione, specialmente ove si tenga presente la situazione di fatto che esse hanno inteso regolare.

Nel momento in cui venne approvato lo Statuto (norma costituzionale che non può essere modificata né con legge ordinaria né, tanto meno, con leggi provinciali), si era di fronte allo Stato italiano che riconosceva i diritti di una minoranza linguistica vivente sul suo territorio. Su questo territorio, ovviamente, vi era già una toponomastica italiana ufficiale, consacrata in atti legislativi od amministrativi (basti pensare a tutta la cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare) che aveva attribuito una denominazione italiana ad ogni centro abitato e ad ogni entità geograficamente rilevante, e su cui lo Statuto non ha minima-

mente e logicamente inteso di intervenire, come si deduce dal citato art. 101 che presuppone l'esistenza della toponomastica ufficiale italiana.

Già questa prima premessa ci consente di affermare che la discussione sul valore linguistico di quest'opera di battesimo non può uscire dall'ambito puramente linguistico: alla minoranza etnica non è stata attribuita alcuna legittimazione a pretendere che i nomi in lingua italiana siano la traduzione corretta dei nomi tedeschi piuttosto che, in ipotesi, un'invenzione di fantasia; lo Statuto non ha attribuito alcun valore, non ha dato alcun riconoscimento, alla toponomastica tedesca del passato e quindi il problema non è quali nomi italiani siano da dare alle località tedesche, ma è esattamente l'opposto: quali nomi tedeschi debbono essere riconosciuti od assegnati ufficialmente alle entità geografiche rispetto alle quali il legislatore ha assunto che il nome italiano già esiste ufficialmente.

Da questo punto di vista lo Statuto è stato del tutto corretto in quanto, nel momento in cui attribuiva particolari diritti ad una minoranza, ha lasciato ad essa piena competenza a decidere la propria toponomastica di lingua tedesca, senza interferenze dello Stato o degli altri gruppi linguistici.

Quindi si deve affermare:

1) In forza dell'articolo 8 la Provincia ha competenza a legiferare in materia di toponomastica futura; essa può quindi stabilire come attribuire nomi tedeschi a località che abbiano solo un nome in lingua italiana e come modificare, se lo ritiene, le attuali denominazioni. Nulla vieta che adotti anch'essa il nome italiano. Se ora i nomi tedeschi non sono ufficializzati è per pura inadempienza della Provincia che non ha provveduto ad attuare lo Statuto. Il bello è che quando dovrà farlo, non potrà non accettare il lavoro di Tolomei! La toponomastica italiana già esistente è un dato di fatto storico, è un dato ufficiale dello Stato italiano e rimane al di fuori della competenza attribuita alla Provincia.

2) Nel caso di località prive di una denominazione (si pensi ad un nuovo insediamento abitativo), la Provincia potrà stabilire i criteri sul

come battezzarlo in lingua tedesca, fermo restando l'obbligo della bilinguità.

3) Lo Stato italiano dovrà stabilire i modi e le forme per il controllo sulla toponomastica futura italiana (ora la competenza è del ministero dell'Interno).

4) La denominazione italiana ha sempre preminenza rispetto a quella di lingua tedesca il cui uso, in forza dell'art. 101, è complementare (vedansi i termini "*anche*" e "*se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione*"). Ciò del resto è del tutto ovvio in quanto elementare applicazione dell'art. 5 della Costituzione secondo cui "*la Repubblica è una e indivisibile*" e applicazione del principio logico secondo cui la toponomastica in lingua italiana non è fatta solo per chi abita nel posto da battezzare, ma per tutti i cittadini dello Stato.

5) I Ladini, di cui tutti si sono dimenticati, devono avere il diritto di decidere i toponimi ladini della zona da essi abitata. Le norme di cui al punto 3) dovranno provvedere anche su ciò.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte è di facile soluzione anche il quesito, a dire il vero alquanto pretestuoso, su quali siano i nomi geografici per cui vige l'obbligo della bilinguità: la legge non può non riguardare ogni nome che rivesta od assuma un carattere di ufficialità e quindi ogni qual volta in un atto amministrativo viene attribuita una denominazione, questa deve essere in primo luogo in lingua italiana, a cui si aggiungerà la denominazione in lingua tedesca approvata in forza della legge provinciale. Rimangono perciò fuori dalla toponomastica solo le denominazioni di beni privati, non facenti parti di alcun demanio: strade private, masi e pochi simili altri casi.

Stabilito questo quadro, come si è detto ineluttabile, su cui non hanno titolo per interloquire né lo Stato con legge ordinaria né Commissioni varie, per il fatto che lo Statuto non ha lasciato alcuno spazio di manovra, i problemi ancora da risolvere sono ben modesti e di puro dettaglio. Si dovrà stabilire, ad esempio, in quali casi il nome di una via

sia costituito da un nome proprio intraducibile (ad es. nome di un personaggio) da mantenere inalterato nelle due lingue e i casi in cui invece è necessaria la traduzione (è di certo illecito ciò che si fa ora in molti casi, di cambiare semplicemente “Via” in “Strasse” !) e se sia lecito o meno che nelle due lingue vengano attribuite denominazioni autonome o divergenti (ad es. via Dante in italiano che diventa via Goethe in tedesco).

Purtroppo il problema della toponomastica in Alto Adige è stato vittima della politica perché la lotta ad essa viene vista come mezzo di lotta per l'autonomia e per impedire l'italianizzazione, in applicazione del principio conclamato per cui quanto più si comprime la presenza italiana, meglio è. Non potendosi rinnegare l'evidenza costituzionale, si cerca di modificare la nozione stessa di toponomastica creando artificiose categorie. Per la scienza linguistica italiana la toponomastica indica *il complesso dei nomi di luogo di un'area geografica sotto il profilo fisico e amministrativo* e non è lecito distinguere tra torrenti e ruscelli, tra comuni piccoli e comuni grandi, ed altre amenità del genere. Se un nome compare su di una carta geografica o in un atto amministrativo è un toponimo, senza scappatoie! L'unico dubbio può sorgere su proprietà private, quali alberghi, pensioni, fattorie, in quanto essi compaiono sulle carte geografiche solo come punti di riferimento e quindi sono toponimi in via indiretta. Inoltre pare sensato ritenere che un privato non può essere obbligato ad apporre sulla propria proprietà privata indicazioni in una lingua che non gradisce o non gli interessa.

Edoardo Mori

Guida alla utilizzazione

La digitalizzazione di un testo stampato comporta una certa percentuale di errori, che ho comunque cercato di contenere al massimo. Chi avesse dei dubbi sull'esattezza di un toponimo, specie per ciò che concerne lettere con la Umlaut, può effettuare un controllo incrociato ricercando nel testo il suo corrispondente nell'altra lingua.

Le indicazioni geografiche che seguono al toponimo indicano la posizione di esso sulle tavolette 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare. Come noto ogni foglio in scala 1:100.000 è suddiviso in 16 tavolette riunite in quattro quadranti. I quadranti sono numerati con i numeri romani I-II-III-IV in senso antiorario, partendo da quello in alto a destra e al suo interno ogni tavoletta è identificata un base alla posizione con le sigle N.O. (Nord Ovest), N.E. (Nord Est), S.O. (Sud Ovest) e S.E. (Sud Est). Ogni tavoletta reca poi il nome del toponimo principale.

La numerazione dei fogli, che prima era in numeri romani, ora è in numeri arabi. Si ottiene quindi il seguente schema che consente di correggere intuitivamente eventuali anomalie nella trascrizione .

1° (ex VII ^{bis})	II	N.O.	Forcella del Picco
1a	II	S.O.	Picco dei Tre Signori
1a	III	N.E.	Vetta d'Italia
1a	III	S.O.	Valle Aurina
1a	III	S.E.	Predoi
1 (ex VI ^{bis})	II	S.E.	Sasso Nero
1	III	S.O.	Passo del Brennero
1	III	S.E.	Croda Alta
2	II	N.E.	Cima di Grion
2	III	S.E.	Mompiccio
3 (ex IV)	I	S.O.	Punta Lago Bianco
3	II	N.O.	Palla Bianca
3	II	N.E.	Cime Nere

3	II	S.O.	Punta Saldura
3	II	S.E.	Senales
3	III	N.O.	Curon Venosta
3	III	S.O.	Malles Venosta
3	III	N.E.	Cima dei corvi
3	III	S.E.	Mazia
3	IV	S.O.	Punta della Gallina
3	IV	S.E.	Passo Resia
4 (ex V)	I	N.O.	Montarso
4	I	N.E.	Colle Isarco
4	I	S.O.	Ridanna
4	I	S.E.	Vipiteno
4	II	N.O.	S. Leonardo in P.
4	II	N.E.	Pennes
4	II	S.O.	Punta Cervina
4	II	S.E.	Sonvigo
4	III	N.O.	L'Altissima
4	III	N.E.	Moso in Passira
4	III	S.O.	Parcines
4	III	S.E.	Merano
4	IV	N.E.	Cima di Malavalle
4	IV	S.O.	Monte dei Granati
4	IV	S.E.	Corvara in Passiria
4a (ex VI)	I	N.O.	Lappago
4a	I	N.E.	Lutago
4a	I	S.O.	Valarga
4a	I	S.E.	Selva dei Molini
4a	II	N.O.	Vandoies
4a	II	N.E.	Brunico
4a	II	S.O.	Luson
4a	II	S.E.	Marebbe

4a	III	N.O.	Mezzaselva
4a	III	N.E.	Fortezza
4a	III	S.O.	Lazfons
4a	III	S.E.	Bressanone
4a	IV	N.O.	Terme del Brennero
4a	IV	N.E.	Passo di Vizze
4a	IV	S.O.	Campo di Trens
4a	IV	S.E.	Valles
4b (ex VII)	I	S.O.	S. Maddalena Vallalta
4b	II	N.O.	S. Martino in Casies
4b	II	N.E.	Cornetto di Confine
4b	II	S.O.	Dobbiaco
4b	II	S.E.	Sesto
4b	III	N.O.	Valdaora
4b	III	N.E.	Monguelfo
4b	III	S.O.	Sorafurcia
4b	III	S.E.	Villabassa
4b	IV	N.O.	Campo Tures
4b	IV	N.E.	Sasso Lungo
4b	IV	S.O.	Caminata in Tures
4b	IV	S.E.	Anterselva
8	I	N.O.	Acqua del Gallo
8	I	N.E.	Val di Avigna
8	I	S.O.	S. Giacomo di Fraele
8	I	S.E.	Giogo di S. Naria
8	II	N.O.	Valdidentro
8	II	N.E.	Bormio
8	II	S.O.	Valle Grosina
8	II	S.E.	S. Antonio Morignone
10 (ex XV)	I	N.O.	Meltina
10	I	N.E.	Sarentino

10	I	S.O.	Terlano
10	I	S.E.	Gries
10	II	N.O.	Appiano
10	II	N.E.	Bolzano
10	II	S.O.	Caldaro
10	II	S.E.	Nova Ponente
10	III	N.O.	Rumo
10	III	N.E.	Fondo
10	III	S.O.	Cles
10	III	S.E.	Cavareno
10	IV	N.O.	Naturno
10	IV	N.E.	Lana
10	IV	S.O.	Ultimo
10	IV	S.E.	Tesimo
11	I	N.O.	S. Maddalena
11	I	N.E.	Badia
11	I	S.O.	S. Cristina V.G.
11	I	S.E.	Corvara in Badia
11	II	N.O.	Canazei
11	II	N.E.	Monte Marmolada
11	II	S.O.	Passo di Valles
11	II	S.E.	Forno di Canale
11	III	N.O.	Nova Levante
11	III	N.E.	Vigo di Fassa
11	III	S.O.	S. Nicolò d'Esà
11	III	S.E.	Moena
11	IV	N.O.	Chiusa
11	IV	N.E.	Funes
11	IV	S.O.	Castelrotto
11	IV	S.E.	Ortisei
12	I	N.O.	Tre cime Lavaredo

12	I	S.O.	Lago di Misurina
12	IV	N.O.	Alpe Fanes
12	IV	N.E.	Croda Rossa
12	IV	S.O.	Tofane
12	IV	S.E.	Cortina d'Ampezzo
19	I	N.O.	Grosotto
19	I	N.E.	Val Grande
19	I	S.O.	Lovero Valtellina
19	I	S.E.	Edolo
19	II	N.O.	Malonno
19	II	N.E.	Sonico
19	II	S.O.	Cerveno
19	II	S.E.	Capo Ponte
20	I	N.O.	Mezzana
20	I	N.E.	Dimaro
20	I	S.O.	Mad. di Campiglio
20	I	S.E.	Cima Brenta
20	II	N.O.	Pinzolo
20	II	N.E.	Cima Tosa
20	II	S.O.	Tione
20	II	S.E.	Stenico
20	III	N.O.	Monte Adamello
20	III	N.E.	Care Alto
20	III	S.O.	M. Re di Castello
20	III	S.E.	Breguzzo
20	IV	N.O.	Ponte di Legno
20	IV	N.E.	P.sso del Tonale
20	IV	S.O.	Termù
20	IV	S.E.	Cima di Presanella
21 (ex XXII)	I	N.O.	Egna
21	I	N.E.	Castello di Fiemme

Alle sigle segue poi un numero di quattro cifre le quali all'interno della singola tavoletta indicano la latitudine e la longitudine dell'angolo sudovest del quadratino in cui si trova il toponimo, espressa usando solo i minuti primi e non i gradi, visto che essi non cambiano rispetto alla singola tavoletta. Quindi la precisione è di un minuto primo d'angolo e identifica un quadratino di 5 x 7,5 cm.

Ad esempio la città di Bolzano viene individuata con la segnatura XV-II N.E. - 2906 e ciò significa che essa si trova nel foglio 10 (ex XV), quadrante II, tavoletta Nord Est, alle coordinate lat. (46°) 29' e long. (11°) 06'.

